



LICEO "T O M M A S O S T I G L I A N I"

indirizzi: L I C E O delle SCIENZE UMANE - LICEO delle SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE

LICEO LINGUISTICO – LICEO MUSICALE

✉ Via Lanera, 61 - **75100 MATERA** - Tel. ☎ e Fax: **0835-333741** - C.F.80001060773

www.liceotommasostigliani.edu.it e-mail : mtpm01000g@istruzione.it mtpm01000g@pec.istruzione.it

Il funzionamento delle Camere

Noi ragazzi, in quanto studenti del Liceo Tommaso Stigliani di Matera, abbiamo la possibilità di studiare diritto ed economia politica. Al termine del Liceo saremo capaci di continuare questo percorso di studi che potrà portare, anche, un giorno, al nostro avvicinamento all'attività politica. Il nostro indirizzo ha, inoltre, il compito di preparare noi e le future generazioni a "far politica" suscitando senso civico e dibattito dialettico, in quanto siamo dell'opinione che sia importante conoscere le norme fondamentali che regolano la politica, praticandola e informandosi di come viene gestito lo Stato le sue sub-strutture territoriali. Dopo un attento e dettagliato studio sugli organi costituzionali e le loro funzioni, in particolare la funzione ispettiva e di controllo dei parlamentari, quest'anno possiamo ritenerci pronti e propensi all'acquisizione delle competenze. Per questo abbiamo deciso di intraprendere questo progetto che ci offre la possibilità di visionare in campo l'operato dei componenti tutti dell'organo costituzionale rappresentante del popolo: il Parlamento.

Il Parlamento è un organo costituzionale che detiene il potere legislativo. È l'organo elettivo caratterizzato da un bicameralismo perfetto, articolato in due Camere: la Camera dei Deputati (composta da 400 Deputati) e il Senato della Repubblica (composto da 200 Senatori) che svolgono le medesime funzioni anche se in sedi distinte e separate, tranne nei casi previsti dalla legge.

I parlamentari godono di determinati privilegi quali l'immunità penale, l'indennità e l'insindacabilità.

Fra gli organi interni più importanti, ricordiamo: Presidente della Camera e del Senato e ufficio di presidenza, Gruppi parlamentari, Commissioni parlamentari.

Le Commissioni Parlamentari sono organi collegiali ristretti che rispecchiano le proporzioni numeriche dei gruppi parlamentari. Il regolamento del Senato e il regolamento della Camera stabiliscono la modalità della composizione delle Commissioni. Sono, naturalmente, i singoli gruppi parlamentari a decidere chi di loro farà parte delle varie commissioni.

La Costituzione prevede la loro esistenza all'art. 72.

Le Commissioni possono essere permanenti, bicamerali, d'inchiesta e speciali.

Camera e Senato hanno entrambi 14 commissioni permanenti.

Le Commissioni permanenti al Senato sono:

- 1^a Affari costituzionali
- 2^a Giustizia
- 3^a Affari esteri, emigrazione
- 4^a Difesa
- 5^a Bilancio
- 6^a Finanze e tesoro
- 7^a Istruzione pubblica, beni culturali
- 8^a Lavori pubblici, comunicazioni
- 9^a Agricoltura e produzione agroalimentare
- 10^a Industria, commercio, turismo
- 11^a Lavoro, previdenza sociale
- 12^a Igiene e sanità
- 13^a Territorio, ambiente, beni ambientali
- 14^a Politiche dell'Unione europea

Le Commissioni permanenti alla Camera sono:

- 1^a Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e Interni
- 2^a Giustizia
- 3^a Affari esteri e comunitari
- 4^a Difesa
- 5^a Bilancio, tesoro e programmazione
- 6^a Finanze
- 7^a Cultura, scienza e istruzione
- 8^a Ambiente, territorio e lavori pubblici
- 9^a Trasporti, poste e telecomunicazioni
- 10^a Attività produttive, commercio e turismo
- 11^a Lavoro pubblico e privato
- 12^a Affari sociali
- 13^a Agricoltura

14^a Politiche dell'Unione Europea

Le Commissioni svolgono attività preparatorie, consultive o addirittura sostitutive rispetto all'Aula, conoscitive, di indirizzo e di controllo.

Per quanto riguarda il potere legislativo, le Commissioni svolgono la propria attività in quattro diverse sedi:

- consultiva: si esprime un parere relativamente a un Disegno di Legge affidato a un'altra Commissione;
- referente: le Commissioni discutono il Disegno di Legge articolo per articolo prima che i documenti vengano trasmessi all'intera assemblea per il voto che si svolge prima sui caratteri generali della proposta, poi sui singoli articoli ed infine sull'intero testo;
- deliberante: la Commissione si sostituisce all'Aula e delibera sul Disegno di Legge. Questa procedura richiede, per il voto, un numero legale più elevato rispetto alle precedenti, ovvero una maggioranza qualificata;
- redigente: il testo del disegno di legge viene votato articolo per articolo in Commissione, l'Aula poi lo voterà nel complesso; anche in questo caso il numero legale è più elevato.

In pratica, ogni Disegno di Legge viene assegnato a una Commissione. Ci sono Disegni di Legge che non possono essere assegnati in sede deliberante, per esplicito divieto costituzionale o delle Camere. D'altro canto, un disegno di legge approvato da una Commissione in sede deliberante può essere rimandato all'Assemblea se lo richiedono il Governo o un quinto dei componenti della Commissione o un decimo dei componenti dell'assemblea.

Le Commissioni possono svolgere anche una funzione consultiva su atti del Governo che prevedono anche richieste al Governo di informazioni, chiarimenti e/o comunicazioni; prevedono indagini conoscitive, audizioni, risoluzioni, interrogazioni.

Oltre alla funzione legislativa, altre importanti funzioni del Parlamento sono quelle di indirizzo politico e di controllo sull'attività del Governo. Per lo svolgimento di tutti i loro compiti, le Camere dispongono inoltre di strumenti diretti ad acquisire le informazioni necessarie.

La partecipazione alla definizione dell'indirizzo politico avviene in primo luogo in occasione del dibattito e della votazione sulla fiducia al Governo, che deve presentarsi alle Camere entro dieci giorni dalla sua formazione (art. 94 Cost.).

La linea politica che il Governo pone alla base del proprio programma è discussa nella sede parlamentare e, se approvata, comporta la nascita del rapporto fiduciario che impegna tanto il Governo quanto la maggioranza che lo sostiene in Parlamento.

Il rapporto di fiducia può essere sottoposto a verifica in qualsiasi momento:

- su iniziativa del Parlamento, attraverso la presentazione alla Camera o al Senato di una mozione di sfiducia da parte di un decimo dei componenti. Inserita all'ordine del giorno dell'Assemblea, la mozione di sfiducia (che può riguardare anche un singolo ministro) apre un dibattito in Aula che si conclude con il voto;
- su iniziativa del Governo stesso, quando pone la cosiddetta questione di fiducia su una determinata proposta all'esame delle Camere.

In entrambi i casi il voto di sfiducia comporta l'obbligo di dimissioni per il Governo.

ATTI

DI

INDIRIZZO

Le Camere dispongono poi di altri strumenti per la definizione di indirizzi che specificano o integrano il programma su cui si basa il rapporto fiduciario:

- la mozione, con la quale è possibile proporre un dibattito e una deliberazione in Assemblea e che contiene una determinata direttiva al Governo;
- la risoluzione, con cui possono concludersi, in Assemblea, i dibattiti sulle comunicazioni del Governo o quelli per la discussione di mozioni;
- gli ordini del giorno di istruzione al Governo per l'attuazione delle leggi, che possono essere presentati nel corso dell'esame di progetti di legge.

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO

Nell'ambito della generica attività conoscitiva, si è, per altro soliti enucleare un'attività propriamente ispettiva. L'istituto del sindacato ispettivo regola l'esercizio dell'attività di controllo attraverso il quale i parlamentari sia di maggioranza che di opposizione interagiscono con il governo, per acquisire elementi informativi. Il sindacato si articola in due strumenti tipici:

- **le interrogazioni** che consistono in domande rivolte al Governo da uno o più parlamentari, per sapere se un dato fatto sia vero, se il Governo abbia informazioni in merito e se intenda intervenire.

Le interrogazioni sono di diverso tipo, giacché possono comportare la risposta orale in Assemblea o in Commissione, con facoltà di replica da parte del presentatore, o la risposta scritta del Governo, che viene comunque pubblicata negli atti parlamentari. Una procedura particolare è quella che si svolge in Assemblea ovvero in Commissione per le interrogazioni a risposta immediata, che riduce i tempi rispetto a quelli ordinari;

L'interpellanza consiste in una domanda formulata per iscritto e rivolta al governo da uno o più senatori. A differenza dell'interrogazione si tratta di una domanda finalizzata a conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo su questioni di particolare rilievo o di carattere generale. La procedura per le interpellanze ordinarie si articola nell'illustrazione da parte del presentatore, nella conseguente risposta da parte del Governo e nella replica dell'interpellante. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni di oggetti identici sono di norma trattate congiuntamente. La particolare tipologia d'interpellanza può essere presentata da un gruppo parlamentare o da un numero significativo di senatori e ciascun senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei interpellanze con procedimento abbreviato.

- .

Il potere di inchiesta parlamentare, affidato alle Commissioni d'inchiesta composte da senatori e deputati, è previsto all'art. 82 della Costituzione

Le indagini conoscitive, svolte dalle singole Commissioni permanenti e affiancate alle indagini della Magistratura, attraverso l'audizione dei ministri, funzionari dello Stato, esperti, rappresentanti delle categorie interessate, permettono di acquisire valutazioni, conoscenze e studi su problemi particolari

che rientrano nella competenza di ciascuna Commissione. Le indagini conoscitive si distinguono in inchieste a fini politici e inchieste a fini legislativi.

Ad oggi le Commissioni di inchiesta sono circa 15 istituite grazie all'approvazione di 130 Disegni di Legge.

Le audizioni che si svolgono durante l'esame dei progetti di legge assegnati alla Commissione servono invece ad acquisire elementi di valutazione e informazioni ai fini della istruttoria sul progetto di legge. I destinatari di tali richieste sono i rappresentanti del Governo, chiamati a fornire informazioni e chiarimenti sulle materie di propria pertinenza. Al fine di ottenere notizie ed informazioni di natura tecnica e specifica, la Commissione può ottenere la convocazione dei singoli funzionari e amministratori. L'art. 143 del Regolamento al comma 2° prevede l'ascolto, anche, dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione.

Presentando questo progetto noi dimostriamo le nostre conoscenze apprese per quanto concerne la funzione ispettiva dei parlamentari avendo, quindi, la volontà di poterle arricchire partecipando in modo coinvolgente, al fine di acquisire le vostre stesse competenze. Ci aspettiamo, dunque, un'esperienza costruttiva che possa servirci come slancio verso il futuro.